

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2004 duemilaquattro ed il giorno 29 ventinove del mese di settembre, alle ore ventuno.

[...]

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita ai sensi dell'art. 113, lettera "e" del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. medesimo, per trasformazione dell'azienda speciale consortile "Consorzio idrico e di tutela delle acque", una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata:

"ANTIGA - S.p.a."

2) La società ha sede in Appiano Gentile (CO).

3) La società opera in continuazione, estensione e sviluppo dell'attività del precedente Consorzio ed ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso società, associazioni di qualunque natura, temporanee o permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, controllate e/o collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività:

A. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in conto proprio o per conto terzi, dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale. La società gestirà il servizio idrico integrato di cui alla Legge n. 36/1994 ed attività ed interventi connessi con diritto di esclusiva nel territorio dei Comuni Soci anche per segmenti funzionali di attività.

Il servizio idrico integrato comprende le seguenti attività:

- captazione, sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell'acqua per uso domestico e per attività artigianali, industriali e commerciali nonché per ogni altro uso non irriguo;
- raccolta e convogliamento delle acque reflue fino all'impianto di depurazione od ai collettori intercomunali;
- trattamento di depurazione delle acque reflue fino al loro ritorno nel ricettore naturale o loro eventuale altro utilizzo.

Lo svolgimento delle attività di cui al servizio idrico integrato, verrà raccordato con le direttive dell'Ente rappresentante l'ambito territoriale ottimale e con l'Ente Coordinatore designato.

La società, nell'ambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio, assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

B. La richiesta di provvidenze e finanziamenti riservati ai settori citati nell'oggetto sociale da previsioni comunali, provinciali, regionali, statali e/o comunitarie, nonché di altri enti od organismi pubblici o privati.

La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso. La società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, gruppi di interesse economico, consorzi ed enti in genere avente oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società.

La società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali,

commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto; in tali operazioni accessorie, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione nè esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;

- la assunzione, anche mediante accollo, di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie.

Potrà prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi.

Sono invece escluse dall'oggetto e non possono essere esercitate neppure in via non prevalente, le attività riservate ai sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

CAPITALE - AZIONI

Capitale

5) Il capitale della società è di Euro 1.198.894,00 (unmilione cento novantottomilaottocentonovantaquattrovirgolazerozero).

Azioni

6) Il capitale è diviso in numero 1.198.894 (unmilione cento novantottomilaottocentonovantaquattro) azioni, tutte del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) cadauna.

L'ingresso di altri soci, pubblici o privati, potrà avvenire a seguito di aumento del capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

L'efficacia della sottoscrizione di azioni di nuova emissione è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che gli Enti Pubblici locali e gli altri soggetti pubblici detengano complessivamente almeno il 51% (cinquantunopercento) dell'intero capitale sociale, in quanto la società è stata costituita in forza di atto di trasformazione da Consorzio, ai sensi dell'art. 17, comma 51 della legge 127/97, così come riproposto dall'art. 115 del D.Lgs. 267/2000.

7) Le azioni hanno uguale valore, conferiscono ai loro possessori uguali diritti e sono rappresentate da titoli azionari.

Diritto di voto delle azioni

8) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Indivisibilità delle azioni

9) Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

Clausola di prelazione

10) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, fermo il principio sopra espresso, in base al quale il numero di azioni complessivamente detenute dai soggetti pubblici non può essere inferiore al 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale.

(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci

interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 56, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale ai sensi del precedente punto (ii);

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

(v) In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulle azioni il diritto di voto dovrà permanere in capo all'azionista cedente.

(vi) Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste da questo articolo non sono applicabili:

- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante dal soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

(vii) Le azioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

11) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

12) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione dell'adunanza, nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "La Provincia di Como" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sulla G.U. o sul quotidiano "La Provincia di Como"):

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e/o ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

13) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Convocazione su richiesta dei soci

14) Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Convocazioni annuali

15) L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno; una prima volta, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora vi siano i presupposti previsti dalla legge, una seconda volta entro il mese di novembre per informare gli Azionisti sull'andamento e sui programmi della Società (budget, programma triennale e degli investimenti).

Intervento all'assemblea

16) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

17) L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto

necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

18) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Presidenza

19) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Verbale dell'assemblea

20) Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria

21) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;
- 8) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare le operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino investimenti, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive adottate nel corso di dodici mesi, superiori al 20% (ventipercento) del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata

per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

22) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione di obbligazioni, anche non convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Quorum

23) L'assemblea ordinaria in prima ed in seconda convocazione delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessantapercento) del capitale sociale.

24) I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

25) L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 C.C.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali

26) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

Amministratori

27) Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Consiglio di amministrazione

28) Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove. Gli amministratori debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

29) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

30) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

31) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

32) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere

identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

33) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.

34) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi ovvero in caso di cessazione con effetto immediato di tutti gli amministratori dal collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Poteri di gestione

35) All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, punto 8 del presente statuto.

36) Il consiglio di amministrazione nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, in merito ai poteri delegati, almeno ogni sei mesi.

Non sono delegabili le decisioni sui seguenti atti (oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione):

- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;
- la politica generale degli investimenti e delle tariffe;
- i contratti e gli accordi con i Comuni e con le società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
- l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonchè l'acquisto di aziende;
- la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogniqualevolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

Comitato esecutivo

37) Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

38) Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

39) Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Il Direttore generale:

1. assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
2. dà esecuzione alle Delibere del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Amministrativi delegati;
3. dà comunicazione agli Amministratori di tutte le notizie influenti la gestione della Società;
4. coopera con gli Amministratori al fine di ottimizzare lo standard qualitativo del processo decisionario aziendale;
5. con riferimento all'attività gestoria è obbligato:
 - a svolgere le proprie mansioni di amministrazione attiva e di vigilanza, con la diligenza richiesta dalla legge;
 - ad intervenire per impedire, eliminare od attenuare le conseguenze dannose di atti pregiudizievoli;
 - a non compiere atti estranei all'oggetto sociale ed a perseguire l'oggetto sociale;
6. dirige il personale della Società ed adotta i relativi provvedimenti disciplinari;
7. procede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale;
8. coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della società;
9. adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
10. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente e dell'Amministratore delegato;
11. agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e di addivenire a transazioni;
12. propone al Consiglio di Amministrazione entro il 30 ottobre di ogni anno una nota previsionale non vincolante di gestione e di investimenti per il successivo esercizio e un piano pluriennale degli investimenti;
13. redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della società e predispose la proposta di bilancio d'esercizio;
14. acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore.

Rappresentanza

40) La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso.

41) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dall'art. 40 del presente statuto è generale.

Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo, o ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non faccia parte del consiglio di amministrazione o non rivesta la qualifica di direttore generale, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

42) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni

dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

43) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Azione sociale di responsabilità

44) Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purchè rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Collegio sindacale

45) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 32.

Controllo contabile

46) Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, (costituito interamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia), se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2409 bis ultimo comma del Codice Civile; in caso contrario è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In presenza di gruppi restano salve le speciali incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies C.C.

OBBLIGAZIONI

47) L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dalla assemblea straordinaria.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

BILANCIO ED UTILI

48) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni (fatti salvi i casi previsti dalla legge per i quali è previsto il maggior termine di 180 giorni) dalla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio.

49) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione.

Versamenti e finanziamenti soci

50) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo

perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

RECESSO

51) Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalle legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

52) Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Infine, nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C.

53) Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

54) Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale a cui compete il controllo contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

55) La società si scioglie, per le cause previste dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della

liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Clausola compromissoria

56) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di sessanta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro centoventi giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

NORMA DI RINVIO

57) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alla legge.

[...]

F.TO: GIANFRANCO PERUZZO

F.TO: CHRISTIAN NESSI NOTAIO